



COMUNE DI ALTOFONTE
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Paese dell'Acqua e dell'Olio

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL
SOCIALE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del
13/03/2013**

Art. 1
ISTITUZIONE

È costituita, a norma dell'art. 76 dello Statuto Comunale, la ***Consulta Comunale Permanente del Sociale***, con funzioni consultive, di proposta e di stimolo, per gli atti di competenza della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale e della I Commissione Consiliare, in materia di attività sociali da svolgersi nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2
FINALITÀ

Compito preminente della Consulta è di costituire la sede istituzionale per il confronto, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra Autorità locali, Associazionismo Sociale, Volontariato, Cooperative Sociali ed altri enti e professionalità operanti sul territorio, promuovendo iniziative e strategie atte alla cooperazione dei vari soggetti, in vista della individuazione e prevenzione dei fenomeni di disagio sociale presenti sul territorio.

La Consulta si propone le seguenti finalità:

- individuare e studiare le problematiche sociali presenti nella comunità;
- promuovere lo svolgimento di azioni volte alla conoscenza, alla prevenzione ed alla risoluzione di situazioni di bisogno della collettività sociale;
- identificare i percorsi e le soluzioni possibili, per rispondere in modo incisivo ai bisogni sociali più urgenti;

- promuovere forme di collaborazione tra entità locali, Parrocchie e Amministrazione Comunale per favorire la integrazione dei servizi sociali;
- verificare gli effetti concreti delle politiche sociali sul territorio e suggerire interventi correttivi, laddove queste non rispondano puntualmente ai bisogni;
- favorire tutte le iniziative idonee a valorizzare il volontariato e l'associazionismo.

In particolare, la Consulta individua come principale ambito di discussione ed intervento, le seguenti tematiche:

- a) tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) prevenzione e reinserimento sociale (tossicodipendenza, alcolismo, ex detenuti, bullismo, ecc.);
- c) donne, pari opportunità, volontariato, anziani, famiglia;
- d) disabili, immigrati, povertà, soggetti disagiati.

Art. 3

ATTIVITÀ

L'attività della Consulta si realizza attraverso:

- la formulazione di pareri consultivi e non vincolanti nei confronti degli organi dell'Amministrazione Comunale;
- l'elaborazione di proposte di intervento;
- l'individuazione di situazioni di bisogno ed esigenze, attraverso la diffusione di appositi strumenti quali questionari, interviste ed incontri;
- l'analisi e l'approfondimento di particolari problematiche, avvalendosi anche dell'apporto di esperti volontari;
- l'organizzazione di seminari, eventi ed incontri su tematiche specifiche;

- la promozione di iniziative e di progetti “in rete”.
- l’individuazione di fonti finanziarie e modalità d’accesso per la partecipazione, con un approccio di rete, ai bandi comunitari, nazionali, regionali e/o locali;

Art. 4

COMPOSIZIONE E NOMINA

Sono componenti “di diritto” della Consulta, i seguenti membri:

- il Sindaco;
- l’Assessore alle Politiche Sociali (o suo delegato);
- l’Assessore alla Pubblica Istruzione (o suo delegato);
- il Presidente del Consiglio e due Consiglieri Comunali (1 per la maggioranza ed 1 per la minoranza, eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno);
- i Sacerdoti delle Parrocchie locali (o loro delegati);
- il Responsabile dell’Ufficio Comunale della Solidarietà Sociale;
- il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. di Altofonte (o suo delegato);
- Un Responsabile per ciascun patronato sindacale presente sul territorio (o suo delegato);
- il Responsabile della A.S.L. territoriale competente (o suo delegato);
- l’Assistente Sociale Comunale;
- un Pedagogista ed uno Psicologo (selezionati in base ai curricula, con nomina sindacale);

Sono invece componenti della Consulta su richiesta e previa determina sindacale, i Presidenti (o loro delegati) delle entità locali (Associazioni, Fondazioni, ecc.) iscritte nell’apposito albo comunale ovvero operanti nel

territorio; essi decadono automaticamente, qualora risultino assenti ingiustificati per tre sedute consecutivamente.

La Composizione della Consulta deve essere tale da assicurare la rappresentanza di genere.

Art. 5

SEDUTA DI INSEDIAMENTO

La prima seduta, è convocata e presieduta dal Sindaco, al solo fine dell'insediamento della Consulta e della nomina del Vice-Presidente.

Art. 6

PRESIDENZA DELLA CONSULTA

La Presidenza dell'organo compete al Sindaco, il quale, sentita la Consulta, nomina un Vice-Presidente che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce, quale suo delegato, in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente (o in mancanza il Vice-Presidente), rappresenta, convoca e presiede la Consulta coordinandone i lavori; partecipa, su invito o se ne fa richiesta motivata, alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti quando sia necessaria od opportuna la sua presenza; relaziona alla Consulta, in merito alle attività svolte o programmate.

Il Presidente nomina un Segretario tra i componenti della Consulta, con funzioni di verbalizzazione.

Art. 7

FUNZIONAMENTO

La Consulta si riunisce in seduta pubblica, salvo diversa determinazione del Presidente per esigenze di riservatezza, non meno di quattro volte l'anno con cadenza trimestrale e comunque ogni volta che sia necessario od opportuno, presso i locali della Casa Comunale, su iniziativa del Presidente, ovvero, su domanda di almeno un terzo dei componenti.

Il Presidente predispose l'ordine del giorno, comunicandolo in forma digitale (e-mail) o anche telefonicamente, unitamente alla convocazione con l'indicazione della data, dell'orario e del luogo della riunione, almeno cinque giorni (24 ore in caso di urgenza) prima dell'incontro, a tutti i componenti della Consulta.

Possono essere invitate a partecipare alle riunioni, con facoltà di intervento, persone impegnate in Enti, Istituti ed Organizzazioni che si occupino di problematiche ed interventi nell'ambito del sociale, nonché i rappresentanti delle forze dell'ordine operanti nel territorio.

Le riunioni sono valide qualora siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei componenti e in seconda convocazione (un'ora dopo la prima), qualunque sia il numero degli intervenuti.

La Consulta adotta le sue decisioni con la maggioranza semplice dei votanti ed in caso di parità di voti, quello espresso dal Presidente vale doppio.

Ciascun componente della consulta ha diritto di voto, di intervenire alla discussione, nonché la facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e proposte di intervento.

Di ogni incontro viene redatto apposito verbale ad opera del Segretario, che ne cura la trasmissione all'ufficio comunale della Solidarietà Sociale, entro e non oltre i cinque giorni successivi alla seduta.

Art. 8

COMMISSIONI DI LAVORO

Al fine di analizzare a fondo le problematiche emergenti dalla specificità della realtà locale, possono essere istituite Commissioni di Lavoro temporanee per approfondire particolari tematiche e relazionarne alla Consulta, unitamente alle ipotesi di intervento ritenute opportune.

Sono invitati a far parte delle Commissioni di Lavoro, mediante avviso pubblico emanato dal Presidente, tutti coloro che singolarmente o in forma associata, hanno inclinazioni, competenze, esperienze o svolgono attività attinenti alle specifiche finalità della commissione, affinché si attui la più ampia partecipazione della cittadinanza alle problematiche del sociale.

Le Commissioni sono istituite ed insediate con atto formale del Presidente.

Sono compiti delle Commissioni di lavoro:

- a) analizzare le questioni indicate dalla Consulta, evidenziarne i bisogni e relazionarne;
- b) suggerire proposte e predisporre ipotesi di intervento;
- c) collaborare con la Consulta attraverso la rilevazione e l'analisi dei bisogni, utilizzando strumenti di indagine sociale da somministrare tra le fasce deboli.

Le Commissioni operano sotto la direzione di un Referente che viene individuato e nominato dal Presidente tra i componenti dalla Consulta.

Art. 9

DURATA

I membri della Consulta restano in carica, salvo dimissioni volontarie, per tutta la durata della Consiliatura e fino all'insediamento della nuova Amministrazione.

Art. 10

VIGILANZA

La supervisione ed il controllo, sull'attività della Consulta e dei suoi membri e sul rispetto del presente regolamento, sono conferite al Sindaco.

Art. 11

FINANZIAMENTI

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Consulta, compatibilmente con le risorse del bilancio, può supportare finanziariamente le iniziative intraprese da questa.

Art. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e dello Statuto Comunale, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.